

“Disciplina dei PERMESSI SINDACALI”

(Modifiche all'Accordo Aziendale dell'8.10.1997)

PREMESSO il Regolamento Aziendale tuttora vigente sulla materia in oggetto, approvato con l'Accordo Sindacale Aziendale dell'8.10.1997;

PRESO ATTO che tale regolamento disciplina tra l'altro l'assenza a giorni e a ore del personale che utilizza il permesso sindacale retribuito e ne stabilisce il riconoscimento orario da parte dell'Azienda;

VISTO in particolare che il regolamento prevede, nel caso di richiesta di permesso sindacale per l'intera giornata lavorativa, la conseguente contabilizzazione oraria in 7 ore e 12 minuti, ovvero in 6 ore, a seconda che l'articolazione oraria dell'Unità Operativa di riferimento sia su 5 o 6 giorni settimanali;

TENUTO CONTO che per il personale TURNISTA H 24 si rende necessario adeguare la procedura di contabilizzazione dell'assenza in permesso sindacale per l'intera giornata, rendendola omogenea alle modalità di riconoscimento orario stabilite in successivi Regolamenti Aziendali per altri tipi di assenza (es: Legge 104/92 – Regolamento approvato in data 9.5.2005);

LE PARTI CONCORDANO:

- ✚ di modificare il Regolamento Aziendale sulla Disciplina dei Permessi Sindacali approvato con Accordo Sindacale dell'8.10.1997, nella parte che riguarda l'assenza in permesso sindacale retribuito per l'intera giornata lavorativa del personale turnista H 24;
- ✚ di stabilire pertanto che il permesso sindacale richiesto a tale titolo fa maturare il numero di ore corrispondenti al turno programmato per la giornata lavorativa in cui si verifica l'assenza;
- ✚ di stabilire altresì che il Coordinatore o, laddove non è prevista tale figura, il Dirigente dell'U.O. di appartenenza, valutate le esigenze organizzative, autorizza l'assenza confermando la durata del turno indicata nella richiesta;

LE PARTI INOLTRE:

per quanto non previsto col presente Accordo, confermano i contenuti del Regolamento dell'8.10.1997, il cui testo originale viene **ALLEGATO** al presente Accordo di modifica.

Ferrara, 12.10.2006

LA DIREZIONE

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:
LE OO.SS. AREA COMPARTO

LA RSU AZIENDALE

DISCIPLINA DEI - PERMESSI SINDACALI -

VISTI:

- il D.Lgs. 29/93;
- il D.P.C.M. 27 Ottobre 1994 n. 770;
- la Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori);
- l'Accordo di Lavoro per il Comparto Sanità 2.9.95;
- il C.C.N.L. quadro transitorio su distacchi, aspettative e permessi sindacali 26 maggio 1997 (Area del Comparto e della Dirigenza Sanitaria, Tecnica, Amministrativa e Professionale);
- il C.C.N.L. quadro transitorio su distacchi, aspettative e permessi sindacali 27 maggio 1997 (Area della Dirigenza Medica e Veterinaria).

RICHIAMATO il Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica 5 Maggio 1995 con cui è definito nella misura di 0,71 per dipendente di ruolo e a tempo indeterminato il rapporto percentuale dipendente/permessi sindacali per ciascun comparto e area di contrattazione collettiva;

si dà atto di quanto segue:

1) RAPPRESENTANZA SINDACALE E CONSEGUENTE TITOLARITA' DEI PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI

Veduta la normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 12 dell'Accordo di lavoro per il Comparto di Sanità 2.9.95 (C.C.N.L.) e all' art. 19 Legge 20 maggio 1970 n. 300, come modificato dal D.P.R. 28 luglio 1995 n. 312, si ritiene di individuare come maggiormente rappresentative le Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto collettivo nazionale.

Pertanto queste ultime sono le stesse che vengono considerate titolate a partecipare alla contrattazione decentrata e alla ripartizione dei permessi sindacali retribuiti, secondo le modalità indicate al successivo punto 2).

I rappresentanti delle strutture sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata possono quindi utilizzare i permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, per l'espletamento del loro mandato e per la partecipazione a trattative sindacali, a convegni e congressi di natura sindacale.

2) DEFINIZIONE DEL MONTE ORE COMPLESSIVO AZIENDALE DEI PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI E SUA RIPARTIZIONE

L'art. 3, comma 9 del D.P.C.M. 770/94 stabilisce che la definizione del monte ore complessivo aziendale è effettuata sulla base del numero di dipendenti in servizio di ruolo e a tempo indeterminato, risultante al 31 Dicembre dell'anno precedente al provvedimento di riparto.

L'art. 3, comma 10 del D.P.C.M. 770/94 stabilisce che, nella ripartizione del monte ore complessivo, la quota pari al 10% dello stesso è attribuita in parti uguali a tutte le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e la parte restante è attribuita alle predette OO.SS., in proporzione al grado di rappresentatività accertato per ciascuna di esse, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultante alla data del 31 gennaio di ogni anno.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, sulla scorta dei dati ricavati secondo i parametri citati, l'Azienda darà comunicazione del calcolo del monte orario complessivo e di quello attribuito ad ogni O.S. avente titolo in base ai criteri di rappresentatività sindacale, nell'ambito dell'Area negoziale di riferimento.

3) MODALITA' DI FRUIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI

I permessi sindacali retribuiti vengono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Azienda ed il loro utilizzo deve comunque mantenere garantita la funzionalità dell'unità operativa di appartenenza del dipendente che ne fruisce.

Nel limite del monte ore spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo la ripartizione di cui al precedente punto 2), i permessi sindacali retribuiti giornalieri od orari spettanti ai dirigenti sindacali possono essere cumulati per periodi - anche frazionati - non superiori a dodici giorni a trimestre.

La richiesta nominativa di permesso sindacale deve essere inoltrata per iscritto a cura della struttura sindacale interessata al Direttore del Distretto o al Responsabile del Servizio Amministrativo Centrale o al Dirigente di Direzione Sanitaria dell'Ospedale di competenza.

La richiesta va inviata almeno 3 giorni prima del verificarsi dell'assenza e solo in casi eccezionali almeno 24 ore prima della stessa.

L'assenza è autorizzata formalmente dal Dirigente Responsabile interessato, salvo che non ostino eccezionali esigenze di servizio; la mancata autorizzazione deve essere sempre adeguatamente motivata.

L'assenza autorizzata è considerata a titolo di permesso sindacale retribuito una volta verificata l'esistenza dei presupposti di legge, purché debitamente documentata mediante la certificazione da parte della struttura sindacale che ha richiesto il permesso stesso, con indicazione di nominativo e qualifica dei dipendenti che ne hanno fruito, il loro Servizio/Distretto/Ospedale di appartenenza, il giorno e la data del permesso sindacale utilizzato.

Nel caso in cui il dipendente si assenti per partecipare ad attività sindacali senza aver chiesto l'autorizzazione nei termini descritti, o avendo ricevuto diniego motivato all'assenza, quest'ultima sarà considerata "ingiustificata" con gli effetti conseguenti.

Il dipendente debitamente autorizzato ad assentarsi in permesso sindacale retribuito, è tenuto a segnalare la sospensione del servizio e, in caso di rientro, la ripresa dello stesso mediante utilizzo dei sistemi di rilevazione presenze in uso, esclusivamente per motivi connessi al controllo del tempo di assenza dal servizio.

Le eventuali ore di assenza dal servizio eccedenti rispetto all'orario del permesso sindacale risultante dalla certificazione saranno a carico del debito orario del dipendente (e non del monte ore) da recuperare secondo modalità da concordare con lo stesso.

La sopra citata certificazione va presentata o trasmessa dal dipendente o dalla struttura sindacale, entro 3 giorni dall'utilizzo, all'ufficio Personale competente del Distretto periferico di appartenenza, ovvero agli Uffici Rilevazione Presenze del Servizio di appartenenza nell'ambito del Distretto di Ferrara, ovvero al Protocollo Generale o al Protocollo del Servizio di appartenenza.

Nel caso di mancata presentazione della certificazione di cui sopra nei termini anzidetti, in sede di chiusura mensile le ore di assenza dal servizio saranno compensate d'ufficio a titolo di recupero ore o di congedo ordinario a giorni.

Il controllo delle modalità sopra descritte è affidato ad ogni ufficio personale distrettuale e al Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Personale sono segnalate solo le eventuali difformità di comportamento rispetto gli obblighi imposti dalla norma o dal presente regolamento.

Il monte ore è attribuito a ciascuna sigla sindacale a livello aziendale e al Servizio Gestione del Personale è data competenza di contabilizzare le giornate e le ore utilizzate mensilmente per ciascun dipendente e, sulla scorta dei dati rilevati dai Distretti, controllare che non venga superato il limite massimo di ore assegnate ad ogni sigla e comunicare alle strutture sindacali il riepilogo delle ore progressivamente utilizzate.

La richiesta di permesso sindacale per 1 giorno, al pari degli altri permessi retribuiti, sarà contabilizzata come sottoriportato a seconda dell'articolazione dell'orario di lavoro su 5 o 6 giorni.

| Orario su cinque giorni lavorativi: | Orario su sei giorni lavorativi: |
|--|------------------------------------|
| 7 ore e 12 minuti (36 ore settimanali) | 6 ore (36 ore settimanali) |
| 7 ore e 36 minuti (38 ore settimanali) | 6 ore e 20 minuti (38 ore sett.li) |

In caso di assenza per l'intera giornata, il tempo di percorrenza è computato fino a concorrenza con il debito orario giornaliero contabilizzato come sopra descritto.

L'utilizzo del permesso sindacale non può dare origine a lavoro straordinario e in caso di assenza per l'intera giornata non può dare titolo alla corresponsione di indennità che prevedono l'effettiva presenza in servizio.

La partecipazione ad incontri aventi il carattere di **esame, consultazione, informazione**, viene considerata a tutti gli effetti orario di servizio.

La partecipazione ad incontri aventi il carattere di **contrattazione decentrata** comporta la contabilizzazione delle ore di seduta a carico del monte ore di permessi sindacali rispettivamente attribuito ad ogni sigla sindacale, nel caso in cui l'incontro sindacale avvenga in concomitanza con l'orario di servizio del dipendente che vi partecipa.

Le parti si impegnano a fissare gli incontri relativi alla contrattazione decentrata in modo tale da garantire alle OO.SS. l'espletamento del loro mandato.

In tal caso il dipendente deve richiedere il permesso sindacale secondo le modalità sopra esposte e la Segreteria della Delegazione Trattante provvede a registrarne la partecipazione su apposito foglio di presenza, inviando copia dello stesso all'Ufficio Personale Distrettuale di competenza.

4) PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

I Dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi statutari delle proprie strutture sindacali, hanno diritto ad ulteriori permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni di tali organismi a livello nazionale, regionale, provinciale, territoriale.

Il limite massimo di tali permessi è stabilito in ore, a livello nazionale, dalle tabelle 1 e 2 allegate al C.C.N.L. 26 maggio 1997 (Area del Comparto e della Dirigenza Sanitaria, Tecnica, Amministrativa e Professionale) e dalla tabella 1 allegata al C.C.N.L. 27 maggio 1997 (Area della Dirigenza Medica e Veterinaria).

Sarà cura delle singole Segreterie Regionali comunicare all'Azienda USL il numero di ore corrispondentemente utilizzabile a livello aziendale, nonché i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo.

I permessi sindacali rientranti nella presente fattispecie possono essere utilizzati da parte delle strutture sindacali appartenenti alla stessa sigla in forma compensativa fra comparto e rispettiva area dirigenziale o fra le aree dirigenziali. In tal caso al momento della fruizione del permesso la sigla sindacale richiedente dovrà dare specifica comunicazione all'Azienda.

NORMA TRANSITORIA: In attesa della comunicazione del Monte Ore da parte delle Segreterie, le ore utilizzate vengono contabilizzate e accantonate. Si procederà a verifica entro GENNAIO 1998 della situazione di debito orario in relazione al monte orario riconosciuto, stabilendosi fin d'ora che eventuali eccedenze orarie saranno compensate con utilizzo di residui di permessi retribuiti o recuperi di ore accantonate o, in assenza, con permessi non retribuiti.

5) PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI

Al di fuori del monte ore di permessi sindacali retribuiti, i rappresentanti delle strutture sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali, a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni l'anno, cumulabili anche trimestralmente, e secondo le modalità di cui al precedente punto 3).

6) VALIDITA'

Il presente regolamento, a carattere transitorio, ha validità fino alla stipulazione del definitivo contratto collettivo nazionale che disciplinerà la materia.

FERRARA, 8.10.97

Sottoscritto da OO.SS. AREA COMPARTO e DIREZIONE